



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**AREA RISORSE IMMOBILIARI,
STRUMENTALI E SISTEMI
INFORMATIVI
UFFICIO GESTIONE CONTRATTI DI
SERVIZIO**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Accordo quadro per la fornitura di materiale di cancelleria per la durata di 48 mesi

CIG



I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE.....	2
1. Oggetto dell'appalto.....	2
2. Documenti del contratto	2
3. Durata dell'Accordo Quadro	2
4. Importo dell'Accordo quadro.....	2
4.1. Revisione dei prezzi	2
4.2. Obbligo di rinegoziazione	3
5. Fatturazione e pagamenti	3
6. Penali	5
7. Sicurezza	6
8. Subappalto	7
9. Divieto di cessione del contratto.....	7
10. Risoluzione del contratto	7
11. Recesso.....	8
12. Anticipazione del prezzo	8
13. Norme in materia di Criteri Ambientali Minimi	8
14. Obblighi a carico dell'impresa	9
15. Responsabilità e coperture assicurative.....	9
16. Garanzia per evizione e vizi.....	10
17. Garanzie definitive	10
18. Certificato di regolare esecuzione	11
19. Tutela della privacy e trattamento dei dati.....	11
20. Controversie e foro competente	12
II - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA	12
21. Descrizione della fornitura.....	12
22. Disposizioni sull'esecuzione ed erogazione della fornitura.....	12



I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE

1. Oggetto dell'Accordo quadro

Il presente Accordo quadro ha per oggetto l'affidamento della fornitura di cancelleria per tutte le strutture dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023, come meglio descritto nella parte II del Capitolato Speciale.

2. Documenti dell'Accordo quadro

Formano parte integrante dell'Accordo quadro ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- il presente Capitolato speciale d'appalto;
- l'offerta economica.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.

3. Durata dell'Accordo quadro

L'Accordo quadro oggetto della presente procedura avrà la durata massima di 48 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto e comunque non oltre l'esaurimento dell'importo massimo stimato, qualora tale evenienza si verifichi prima della scadenza del termine. Entro tale termine potranno essere stipulati i contratti attuativi (ordinativi di fornitura). L'Appaltatore dovrà espletare ogni adempimento anche successivo alla scadenza dell'Accordo, fornendo i materiali non consegnati, ma regolarmente ordinati in corso di vigenza del contratto.

4. Importo dell'Accordo quadro

L'importo complessivo presunto dell'accordo quadro posto a base di gara è di € 181.919,19 Iva esclusa. Non sono previsti costi della sicurezza né costi della manodopera non soggetti a ribasso, trattandosi di fornitura senza posa in opera, come previsto dall'art. 108, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023.

Al fine di determinare il valore massimo dell'accordo quadro, in ragione dei fabbisogni dell'Ateneo, sono state stimate delle quantità presunte dei prodotti oggetto della fornitura, come meglio descritto nel modulo dell'offerta economica, parte integrante del presente Capitolato.

Tali quantità sono solo indicative e potranno esser oggetto di variazione nei limiti dell'importo complessivo dell'Accordo quadro stesso.

L'importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le prestazioni, spese accessorie, oneri, indennità, assicurazioni di ogni specie, manodopera per il confezionamento e la consegna, trasporto, e quanto occorre per offrire la fornitura compiuta a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni del presente Capitolato speciale.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo stimato dell'accordo quadro posto a base d'asta e indica il valore massimo degli ordinativi di fornitura che potranno essere richiesti dall'Ateneo nel periodo di vigenza dell'accordo quadro, senza vincolo all'acquisto dell'intero ammontare, definendo i prezzi unitari, nonché i termini e le condizioni dei futuri ordinativi. All'operatore economico si richiede pertanto la quotazione dei singoli prezzi. Successivamente, l'Impresa aggiudicataria sarà tenuta ad effettuare la fornitura secondo le quantità indicate negli ordini specifici (contratti attuativi), nel rispetto delle condizioni generali stabilite dall'accordo quadro.

4.1. Revisione dei prezzi

Qualora si verificchino particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura in misura superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, si procederà alla revisione dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 60 e dell'allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. La revisione dei prezzi è attivata automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo [0954] Articoli di cartoleria e materiale da disegno, individuato ai sensi dell'allegato II.2-bis al Codice in corrispondenza del CPV 30192700-8, supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

Il RUP monitora l'andamento degli indici sopra indicati con cadenza trimestrale al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.

La revisione verrà riconosciuta nella misura del 80% del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

I nuovi prezzi saranno applicati alle prestazioni svolte successivamente all'attivazione della revisione, non sono ammesse revisioni con effetto retroattivo.

Il Responsabile Unico di Progetto attiverà automaticamente la clausola di revisione dandone comunicazione all'impresa, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest'ultimo.

Entro il limite di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna controdeduzione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate, procederà all'applicazione dei nuovi prezzi nella misura del 80% della variazione medesima eccedente la variazione del 5%, alle prestazioni svolte successivamente alla definizione della revisione.

4.2. Obbligo di rinegoziazione

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 36/2023, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

Resta inteso che le ordinarie variazioni dei prezzi di mercato rimangono disciplinate esclusivamente dalla clausola di revisione dei prezzi di cui al precedente art. 4.1.

La richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

5. Fatturazione e pagamenti

La fatturazione avverrà distintamente per ciascuna delle strutture ordinanti sottoelencate e avrà cadenza mensile posticipata. Il Fornitore dovrà emettere un'unica fattura elettronica riepilogativa mensile per ciascuna struttura, anche in presenza di più ordinativi eseguiti nel corso del mese di riferimento.

Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute dall'Appaltatore alla Stazione appaltante per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.



La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del RUP/Direttore dell'esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell'Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007.

Questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su www.indicepa.it:

NOME DELLA STRUTTURA CHE EFFETTUA L'ORDINE	CODICE UNIVOCO UFFICIO/STRUTTURA PER FATTURA ELETTRONICA
Ufficio Gestione Contratti di servizio Como e Varese	7PLP8B
DBSV-Dipartimento di biotecnologie e scienze della vita	RY3SZ8
Ufficio Servizi di Staff ARISS	7PLP8B
DiDEC-Dipartimento di diritto, economia e culture	MW80MK
DiECO-Dipartimento di economia	1EL2FJ
DMC-Dipartimento di Medicina e Chirurgia	TXUZCZ
DiSTA-Dipartimento di scienze teoriche e applicate	YSC7QV
DiSAT-Dipartimento di scienza e alta tecnologia	0F5Y0Z
Sistema Bibliotecario e Gestione Documentale (AFBD)	9JFCYV
DiSUIT-Dipartimento scienze umane dell'innovazione per il territorio	6LSF49
DiMit-Dipartimento di Medicina e Innovazione Tecnologica	A4JZT9
Ufficio Sicurezza	9JFCYV

Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG) nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall'Ateneo finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.

Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti "Split payment" previste dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l'IIVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall'Ateneo all'Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura "Scissione dei pagamenti".

L'Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

L'Affidatario sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato,

indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all'Amministrazione prima della stipula del contratto. L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

In aderenza al Comunicato del Presidente ANAC del 26 marzo 2025, ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto, l'Università si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui flussi finanziari dell'appalto, con la possibilità di richiedere all'appaltatore la documentazione dei pagamenti (copia bonifici dal conto dedicato con indicazione del CIG) effettuati nei confronti dei subcontraenti.

Il mancato rispetto dei suddetti obblighi di tracciabilità o il rifiuto di fornire la documentazione richiesta per i controlli costituirà grave inadempimento contrattuale, con facoltà per l'Università di procedere alla risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell'aggiudicatario salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 119, comma 11, del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 11 co. 6 del D.Lgs 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dalle somme dovute in fattura l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

6. Penali

In caso di inadempimento contrattuale, ivi compresi il ritardo nell'esecuzione delle attività, nella consegna e la difformità della fornitura alle caratteristiche previste, l'Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio le seguenti penali:

- 0,5% dell'ammontare netto del contratto attuativo, per ogni giorno di ritardo nella fornitura degli articoli rispetto alla data di consegna pattuita, fino a 5 giorni di ritardo;
- 1% dell'ammontare netto del contratto attuativo, per ogni giorno di ritardo nella fornitura degli articoli rispetto alla data di consegna pattuita, dal 6° al 10° giorno di ritardo;
- 1,5% dell'ammontare netto del contratto attuativo, per ogni giorno di ritardo nella fornitura degli articoli rispetto alla data di consegna pattuita, dall' 11° giorni di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà, in ogni caso, superare il 10 per cento dell'ammontare netto del singolo contratto attuativo.

Per quanto riguarda gli obblighi documentali di cui all'Allegato II.3 (Relazione sulla situazione del personale e certificazioni ex L. 68/1999), le penali giornaliere sopra indicate si applicano a decorrere dalla scadenza del termine di 6 mesi dalla stipula del contratto.

Per l'applicazione delle penali suddette, si procederà, innanzitutto, alla contestazione all'impresa del relativo inadempimento da parte del Responsabile del Progetto, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest'ultimo.

Entro il limite di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione.

7. Personale addetto e sicurezza

Ogni attività relativa al presente appalto deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e con mezzi, attrezzature e materiali adeguati.

L'Affidatario deve osservare le norme derivanti dall'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro o da quello indicato in offerta, nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dall'Appaltatore all'esecuzione delle attività di cui al presente appalto.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008, trattandosi di mera fornitura di beni senza posa in opera e senza impiego di manodopera specifica presso le sedi dell'Università, non sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell'Impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività. Nella base d'asta non sono pertanto computati i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi specifici da interferenze.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/2008, l'Università degli Studi dell'Insubria fornisce le informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui l'Affidatario è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività dell'Ateneo, nel Regolamento per la predisposizione del DUVRI disponibile sul sito internet dell'Ateneo all'indirizzo <https://www.uninsubria.it/statuto-e-regolamenti>.

Ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, dell'Allegato II.3 al D.lgs. 36/2023 e s.m.i., l'appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50 provvederà:

1. a trasmettere alla stazione appaltante, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del contratto una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
2. a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto:
 - la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

- una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

La violazione anche di uno solo di tali obblighi comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 6 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, dell'Allegato II.3 al D.lgs. 36/2023 e s.m.i., la stazione appaltante deroga alla previsione di una quota percentuale di occupazione giovanile e femminile in quanto si tratta di un appalto di fornitura la cui natura, basata su condizioni standardizzate, si presuppone non comporti la necessità di nuove assunzioni.

8. Subappalto

È ammesso il subappalto purché espressamente autorizzato dall'Università, ai sensi dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, come previsto dal comma 1 dell'art 119 del D. Lgs. 36/2023.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del codice.

L'appaltatore provvede a sostituire, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui Capo II "I requisiti di ordine generale" del Titolo IV "I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti" della Parte V "Dello svolgimento delle procedure" del Libro II "Dell'appalto", ai sensi dell'art. 119, comma 10, del D. Lgs. 36/2023.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), dell'art 119 del Codice l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al precedente periodo.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali ed amministrative previste per legge.

Per quanto riguarda il pagamento dei subappaltatori si rinvia a quanto previsto dall'art. 119, comma 11 del D. Lgs. 36/2023.

9. Divieto di cessione del contratto

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d).

10. Risoluzione del contratto

Si applica l'art 122 del D. Lgs. 36/2023. In particolare, nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l'Amministrazione invierà all'affidatario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile Unico di Progetto/ DEC entro il termine di quindici giorni dalla ricezione.

Se l'affidatario non provvederà all'adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del Progetto valuti negativamente le controdeduzioni, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'Università ha il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice PEC, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.lgs. n. 36/2023;
- sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto;
- violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- fornitura eseguita con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- il mancato utilizzo da parte del fornitore del conto corrente comunicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010;
- applicazione di penali in misura superiore al 10% dell'importo del singolo contratto attuativo;
- mancata esecuzione della fornitura a seguito di diffida dell'Amministrazione

11. Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., l'Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione della fornitura, tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'allegato II.14 del medesimo decreto.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio e verifica la regolarità del medesimo.

Si precisa inoltre che, in base al comma 13 dell'articolo 1 del D.L. 95/2012, come convertito in Legge n. 135/2012, l'Università ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

12. Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., non è riconosciuta l'anticipazione del prezzo trattandosi di contratto per una fornitura il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo e la cui esecuzione non può essere, per sua natura, regolata da un cronoprogramma.

13. Norme in materia di Criteri Ambientali Minimi

Nell'esecuzione di tutte le forniture e i componenti oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di fornitura, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

L'Appaltatore è tenuto a eseguire gli interventi nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al seguente Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare se e nella misura applicabili:

- Acquisto di carta per copia e carta grafica (approvato con DM 4 aprile 2013, in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013)

Tutti i materiali e componenti descritti nei documenti di gara dovranno intendersi in possesso delle cosiddette caratteristiche ambientali minime, anche se non specificatamente riportate nella voce.

14. Obblighi a carico dell'impresa

Il Fornitore deve:

- assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni che dovessero derivare per qualsiasi motivo, a persone e/o cose derivanti dalle prestazioni inerenti al presente contratto, tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni conseguenza diretta o indiretta;
- rispettare l'obbligo per il personale addetto alle attività di consegna di indossare, oltre a idonei abiti da lavoro e dotazioni DPI nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione della ditta appaltatrice;
- far osservare in modo scrupoloso al personale addetto alle attività cui gli stessi sono assegnati il rispetto delle modalità di svolgimento della fornitura di cui alla II parte del presente Capitolato;
- informare gli operatori addetti circa eventuali doveri di riservatezza nell'espletamento della fornitura;
- assicurare che nell'espletamento della fornitura gli operatori addetti si astengano dal prendere visione delle pratiche d'ufficio, documenti, corrispondenza, nonché di qualsiasi altra informazione e/o dato personale soggetto a tutela, ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, nonché previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- garantire, per tutta la durata dell'appalto, l'attività di cooperazione e coordinamento fra datori di lavoro, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008;
- applicare la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e preventivamente formare il proprio personale anche in materia di primo soccorso aziendale e di lotta antincendio.

L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto e fa sorgere il diritto per l'Ente al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

15. Responsabilità e coperture assicurative

L'appaltatore è responsabile dei danni eventualmente arrecati a persone e cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato, anche in caso di intervento di eventuali subappaltatori.



A tal fine, il fornitore è obbligato a costituire e consegnare al RUP, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prestazioni, apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile Terzi (R.C.T) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O). I massimali di garanzia per l'assicurazione R.C.T/R.C.O. non dovranno essere inferiori all'importo di € 500.000,00 per sinistro e per persona.

La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio della fornitura e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'appaltatore è tenuto a garantire la validità della polizza per l'intera durata dell'appalto. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante.

Qualora il Fornitore sia un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, giusto il regime della responsabilità disciplinato dall'art. 117, comma 13, del D. Lgs. 36/2023, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

16. Garanzia per evizione e vizi

Il venditore garantisce il compratore, a norma degli articoli 1483, 1484 e 1490 del Codice Civile, dall'evizione e dai vizi dei materiali venduti.

I prodotti oggetto della fornitura devono essere esenti da difetti che ne impediscano la normale utilizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esaminare i prodotti forniti per l'accertamento dei requisiti prescritti e per stabilire la loro rispondenza a quanto effettivamente richiesto.

Nel caso in cui i prodotti forniti dovessero risultare non corrispondenti a quelli richiesti nell'elenco allegato e/o non idonei all'uso cui sono destinati, l'Amministrazione inoltrerà all'aggiudicatario formale contestazione entro 15 (quindici) giorni dal riscontro delle predette anomalie.

L'aggiudicatario dovrà ritirare la merce contestata e sostituirla, a sua cura e spese, con altra corrispondente a quella richiesta entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Il periodo intercorrente tra la data di consegna e il termine previsto per la sua sostituzione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penalità per il ritardo, a condizione che l'Appaltatore provveda alla sostituzione entro il termine di 10 (dieci) giorni sopra indicato. In caso di mancato rispetto di tale termine, le penali saranno applicate retroattivamente a decorrere dalla data della prima consegna non conforme.

17. Garanzie definitive

Prima della stipula del contratto l'Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 5% (cinque per cento) dell'importo massimo stimato dell'Accordo quadro e garantisce la corretta esecuzione di tutti i singoli ordinativi di fornitura emessi in sua attuazione.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui corrispettivi d'ordine da corrispondere.

La cauzione definitiva dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Lo svincolo della cauzione è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento attestante l'avvenuta esecuzione.

Lo svincolo verrà disposto dall'Amministrazione dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, ai sensi dell'art. 117, comma 6, del D. Lgs. 36/2023.

18. Certificato di regolare esecuzione

Ai sensi dell'art. 50 co. 7 del D.lgs. 36/2023, per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 50 del codice, il certificato di regolare esecuzione è rilasciato dal RUP o dal direttore dell'esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

19. Tutela della privacy e trattamento dei dati

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dai regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

Il Titolare del trattamento dei dati personali delle persone fisiche (cd. interessati) effettuato nell'espletamento delle procedure di appalto e della successiva fase di stipula del contratto è l'Università degli Studi dell'Insubria, con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi 2, nella persona del Magnifico Rettore. L'Ateneo ha nominato il Responsabile della protezione dei dati contattabile a questi riferimenti: privacy@uninsubria.it, PEC: privacy@pec.uninsubria.it.

L'Università tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e per la sua esecuzione – base giuridica art. 6, comma 1, lett. b) del regolamento 2016/679, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi cui è soggetto il titolare del trattamento – base giuridica art. 6, comma 1, lett. c) del regolamento 2016/679.

I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori del Titolare che, operando sotto la diretta autorità di quest'ultimo, sono autorizzati del trattamento e ricevono al riguardo adeguata formazione ed istruzioni operative (art. 29 del regolamento (UE) 2016/679), da soggetti che, operando per conto del titolare, garantiscono l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate in forza di un contratto o di altro atto giuridico vincolante (art. 28 del regolamento (UE) 2016/679) o da titolari autonomi cui saranno comunicati i dati solo per il raggiungimento delle suddette finalità.

I dati raccolti saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti d'Ateneo anche per gestire eventuali contenziosi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di ammettere l'Impresa alla procedura di gara.

L'interessato ha diritto di ottenere l'accesso ai dati personali e la loro rettifica. L'interessato ove previsto dalla normativa ha diritto di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha il diritto alla portabilità dei dati effettuati con



mezzi automatizzati. Non vi sono trattamenti che si basano sul consenso dell'interessato; laddove vi fossero l'interessato avrebbe diritto a revocarlo in qualsiasi momento fatta salva la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato. Infine l'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali – e di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale danno subito nei confronti del titolare o del responsabile. Per l'esercizio di tali diritti l'interessato potrà rivolgersi via PEC al titolare del trattamento.

20. Controversie e foro competente

Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell'esecuzione contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo all'Appaltatore di sospendere unilateralmente il servizio, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed è esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell'art. 213, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 si dichiara che il contratto conseguente all'aggiudicazione definitiva non conterrà clausola compromissoria.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

II - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

21. Descrizione della fornitura

Tutti i prodotti dovranno essere nuovi di fabbrica, conformi alla normativa vigente sulla sicurezza e rispondenti a elevati standard qualitativi. Le caratteristiche tecniche di dettaglio dei beni oggetto della fornitura sono descritte nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

22. Disposizioni sull'esecuzione ed erogazione della fornitura

Gli ordinativi dei prodotti oggetto della fornitura verranno effettuati direttamente dalle strutture dell'Ateneo di seguito indicate con le rispettive sedi di destinazione della merce.

STRUTTURA ORDINANTE	INDIRIZZO DI CONSEGNA
Ufficio Gestione Contratti di servizio Como e Varese	Per Como: Via Valleggio n.11 (piano rialzato/ascensore), Per Varese: Via Ravasi 2, portineria, altezza massima passante m.3,20
DBSV-Dipartimento di Biotecnologie e scienze della vita	Via J.H.Dunant n.3, Varese; Via Manara n.7 Busto Arsizio (Va)
DiDEC-Dipartimento di Diritto, Economia e Culture	Via Regina Teodolinda n.37, Como
DiECO-Dipartimento di Economia	Via Monte Generoso n.71, Varese
DMC-Dipartimento di Medicina e Chirurgia	Ospedale di Circolo, via Guicciardini n.9, Varese DMC-Centro di ricerca in Farmacologia Medica, Via Monte Generoso n.71-Varese DMC-Padiglione Bassani, Via Dunant n.5, Varese Ospedale Filippo Del Ponte, Via F. Del Ponte n.19, Varese Clinica Odontostomatologica Via Piatti n.10,



	Velate (Va) Varese
DiSTA-Dipartimento di Scienze teoriche e applicate	Via Dunant n. 3 (Pad.Lanzavecchia) Varese via O.Rossi, 9 (Pad.Rossi), Varese Via Valleggio 11 Como
DiSAT-Dipartimento di Scienza e alta tecnologia	Via Valleggio n. 9 e n.11, Como
Sistema Bibliotecario e Gestione Documentale (AFBD)	Via Ravasi 2 – 2100 Varese; Ufficio Biblioteca di Giurisprudenza e Scienze Umane Via M.E. Bossi, 5, 22100 - Como Ufficio Biblioteca di Economia Via Monte Generoso, 71 Pad. Monte Generoso, 21100 Varese Ufficio Biblioteca di Medicina e Scienze – Varese Via J.H.Dunant, 3, 21100 - Varese Ufficio Biblioteca di Scienze – Como Via Valleggio 11, 22100- Como
Ufficio Servizi di Staff ARISS	Via Valleggio n.11, Como oppure Via Ravasi n.2, Varese
Ufficio Sicurezza	Via Valleggio n.11, Como oppure Via Ravasi n.2. Varese
DiSUIT-Dipartimento Scienze Umane dell'Innovazione per il Territorio	Via Valleggio n.11, Como, Via Bossi n.5 Como, Segreteria Didattica Disuit-Padiglione Antonini Via O.Rossi 9, Varese
DiMIT – Dipartimento di Medicina e Innovazione Tecnologica	Segreteria Dimit Via Guicciardini n.9 (ospedale) Varese, Laboratorio di Patologia Generale e Immunologia via O.Rossi n.9, Varese; Laboratorio di Anatomia Umana e Anatomia di Microbiologia e Virologia via Monte Generoso n.71, Varese

Prima della stipula del contratto l'impresa dovrà comunicare la marca e il modello di ciascun articolo. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto l'Impresa non sia più in grado di fornire le predette marche o modelli, dovrà darne comunicazione scritta al RUP, proponendo articoli sostitutivi di caratteristiche tecniche, qualità e funzionalità pari o superiori, indicandone le nuove specifiche. Qualora un prodotto fornito, pur conforme a marca e modello, non risulti rispondente ai requisiti di buona qualità e piena funzionalità, la struttura ordinante ne richiederà all'Aggiudicatario la tempestiva sostituzione a spese di quest'ultimo.

Ciascun ordine sarà inoltrato al Fornitore a mezzo posta elettronica.

La consegna della fornitura dovrà avvenire entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine, dal lunedì al venerdì, di norma nella fascia oraria 09:00-15:00 o in diverso orario concordato, presso la sede e al piano (se specificato nell'ordine) della struttura ordinante. Gli indirizzi delle sedi universitarie luogo di consegna potranno subire variazioni nel corso della durata contrattuale.



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO**

**Accordo quadro per la fornitura di
materiale di cancelleria per la durata di
48 mesi**

L'Amministrazione si impegna a non emettere ordinativi di importo inferiore a € 100,00 (IVA esclusa) ciascuno.

I costi di imballaggio, trasporto e facchinaggio e quant'altro sarà necessario alla fornitura sono a carico del Fornitore.